



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE IN DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BELVEDERE MARITTIMO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27, del 25/10/2022

## SOMMARIO

ART. 1. OGGETTO E FINALITÀ.....	3
ART. 2. MODALITÀ DI RIPRESA.....	3
ART. 3. RIPRESA DELLE SEDUTE.....	3
ART. 4. AUTORIZZAZIONI.....	4
ART. 5. GESTIONE DEI DISSERVIZI.....	5
ART. 6. RIPRESE RADIOTELEVISIVE.....	5
ART. 7. LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE.....	5
ART. 8. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	6
ART. 9. NORME DI RINVIO.....	6
ART. 10. ENTRATA IN VIGORE.....	6

## **ART. 1. OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di ripresa audiovisiva e diffusione tramite il sito istituzionale dell'Ente e la pagina istituzionale facebook delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale di Belvedere Marittimo.
2. Il presente regolamento ha, pertanto, lo scopo di favorire la partecipazione della cittadinanza all'attività politica e amministrativa dell'Ente, nonché disciplinare le riprese audiovisive in diretta streaming delle sedute consiliari pubbliche.

## **ART. 2. MODALITÀ DI RIPRESA**

1. Il Comune effettua le riprese con mezzi ed impianti propri, oppure affidando il servizio a soggetti terzi.
2. Le riprese delle sedute di Consiglio comunale saranno visibili in diretta streaming sul sito istituzionale (<https://www.comune.belvedere-marittimo.cs.it>) e/o sulla pagina istituzionale facebook (<https://www.facebook.com/comunedibelvederemarittimo>).

## **ART. 3. RIPRESA DELLE SEDUTE**

1. Le telecamere preposte alla ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo da evitare che il pubblico venga inquadrato, limitandosi a riprendere lo spazio riservato al Consiglio comunale.
2. Il Presidente del Consiglio o chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento è l'Autorità competente in materia di riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione.
3. Il Presidente del Consiglio ha il compito di:
  - a. vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente Regolamento e far affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala;
  - b. fornire, all'inizio di ogni seduta, preventiva informazione a tutti i partecipanti in merito all'esistenza di videocamere e alla successiva trasmissione delle immagini, nonché l'avvertenza di rispettare le norme in materia di tutela dei dati personali;
  - c. invitare, all'inizio di ogni seduta, tutti i Consiglieri - ed eventuali altri soggetti autorizzati ad intervenire nella seduta - ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele al fine di tutelare l'altrui diritto alla riservatezza;
  - d. togliere la parola all'interveniente, ordinare la sospensione e/o l'annullamento delle riprese audiovisive in caso di disordini in aula e di violazione delle norme in materia

di tutela dei dati personali;

e. ordinare la sospensione e/o l'annullamento delle riprese audiovisive qualora nell'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti:

- in seduta segreta ai sensi dell'art. 48 del vigente regolamento del Consiglio Comunale;
- che richiedano l'esplicito riferimento a dati personali.

f. impedire, nei casi sub lett. d) e sub lett. e), la successiva diffusione del materiale.

4. Le riprese streaming non possono essere commentate durante i lavori del Consiglio comunale.
5. Le riprese devono essere riprodotte in forma integrale e senza alcuna limitazione salvo per le ragioni indicate al comma 3 del presente articolo o per motivate ragioni tecniche.
6. La conservazione delle riprese avrà durata di dieci anni con decorrenza dalla data di celebrazione della seduta consiliare.
7. Le riprese video saranno/potranno essere messe a disposizione dei cittadini in un archivio consultabile sul sito istituzionale, archiviate secondo le norme tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

#### **ART. 4. AUTORIZZAZIONI**

1. Le riprese delle sedute consiliari effettuate dal Comune - o da soggetto affidatario del servizio per conto del Comune, espressamente designato Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR - si intendono autorizzate, salvo il caso che il Presidente del Consiglio, o un suo delegato, ne ordini la sospensione e/o l'annullamento e ne impedisca la successiva diffusione.
2. Le riprese audiovisive delle sedute consiliari pubbliche poste in essere da soggetti terzi dovranno essere effettuate in base a quanto previsto dall'art. 47, del regolamento del Consiglio comunale, fermi restando i limiti previsti dall'art. 3 del vigente regolamento.
3. E' vietato effettuare riprese audio/video da parte del pubblico. In caso di inosservanza di tale disposizione il Presidente del Consiglio comunale, potrà, previo richiamo, disporre l'allontanamento dall'aula dell'autore della violazione.

## **ART. 5. GESTIONE DEI DISSERVIZI**

1. I lavori del Consiglio dovranno procedere e non potranno essere interrotti, ove possibile, qualora si verificasse un cattivo funzionamento del sistema di ripresa audiovisivo.
2. Il Presidente del Consiglio, in questi casi, dovrà attivarsi, ove possibile, nel più breve tempo possibile al fine di consentire il ripristino dell'operatività.

## **ART.6 RIPRESE RADIOTELEVISIVE**

1. Il Presidente del Consiglio comunale può autorizzare le riprese audiovisive del Consiglio comunale da parte di emittenti radiotelevisive.
2. La richiesta da parte delle emittenti televisive deve pervenire 48 ore prima della data fissata per la celebrazione del Consiglio comunale, attraverso il modello allegato al presente Regolamento.
3. L'autorizzazione sottoscritta dal Presidente del Consiglio comunale deve essere comunicata al Consiglio all'inizio dei lavori della seduta.
4. Le riprese televisive si svolgeranno secondo le modalità indicate all'art.3 del presente Regolamento.

## **ART.7 LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE**

1. La diffusione delle immagini videoriprese è consentita in ambito locale, nazionale e su web.
2. La diffusione delle videoriprese effettuate deve essere rispettosa dei principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando di manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.
3. I soggetti autorizzati che violino tali principi, sia nelle videoriprese che nella diffusione delle immagini, verranno invitati con comunicazione scritta e motivata a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare videoriprese e decadranno dal relativo diritto.
4. È vietato il commercio del materiale videoriprese e audiovisivo da parte di chiunque.
5. Ciascun consigliere o amministratore è individualmente responsabile delle opinioni ed affermazioni dichiarate durante le videoriprese.
6. Il Comune, in quanto istituzione, ed i soggetti che hanno diritto ad effettuare le

registrazioni, videoriprese e le pubblicazioni, sono sollevati da qualsiasi responsabilità in merito alla diffusione delle predette opinioni e affermazioni (nel senso della loro acquisizione lecita secondo la disciplina regolamentare).

### **ART.8 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti dell'Organo deliberante (ed eventualmente altri Amministratori qualora legittimati a presenziare), i funzionari/dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute, ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.
3. Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, la registrazione audio e video verrà sospesa. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata e diffusa.
4. Qualora il Titolare dovesse avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento di attività strumentali al perseguimento delle finalità di cui al presente regolamento, questi verranno designati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

### **ART.9 NORME DI RINVIO**

1. Le norme del presente regolamento integrano, senza sostituire, le altre disposizioni di legge in materia di tutela del diritto alla riservatezza e tutela del diritto di accesso alla documentazione amministrativa.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e ss.mm. e ii., al Codice in materia di protezione dei dati personali, e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi.

### **ART.10 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di approvazione, entrerà in vigore nel termine di 15 gg decorrenti dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio